



COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

I Settore

Segreteria – Affari Generali – Personale – Servizi Demografici

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	23317
30 APR. 2009	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 30 aprile 2009

Al Dirigente VII Settore
Comandante di P.M.
magg. Nicola Del Zotti

e, p.c. All'Agente di P.M.
Foggetti Donato

S E D E

Oggetto: dipendente Foggetti Donato. Richiesta esecuzione detenzione arma.

Facendo seguito alla richiesta verbale della S.V. di parere in merito alla istanza formulata dal dipendente in oggetto con nota prot.n.49926 del 22.09.2008 si riferisce quanto segue.

L'art.5 comma 5 della legge n.65/1986 (legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) stabilisce che "gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art.4

L'art.7 della medesima legge ed il D.M. 4 marzo 1987 n.142 (art.2) rimettono alla disciplina locale di individuare i servizi di polizia municipale per i quali è previsto l'armamento.

Il vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di questo Ente, approvato con delibera di G.C.n.22 del 26.02.2001, prevede che tutti i servizi d'istituto del corpo di Polizia Municipale sono svolti con arma affidata al dipendente in via continuativa..

Tuttavia, la legge 8.07.1998 n.230 in materia di obiezione di coscienza pone il divieto assoluto per i vigili urbani obiettori di portare le armi.

Pertanto, si suggerisce di adibire l'Agente di P.M. Foggetti a servizi per lo svolgimento dei quali non occorre l'uso delle armi (viabilità, rilevazione incidenti stradali ecc.....).

Purtuttavia, non può non rilevarsi il comportamento alquanto "**discutibile**" del dipendente che legge la presente per conoscenza il quale a distanza di oltre 10 anni dalla sua assegnazione dell'arma ha ritenuto solo ora di chiedere di essere esonerato dalla detenzione e dall'uso dell'arma.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti.



Il Dirigente I Settore
Dr.ssa Beatrice Maggio

1

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	40976
22 SET. 2008	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

Al SINDACO

All' ASSESSORE POLIZIA MUNICIPALE

Al DIRIGENTE VII SETTORE

Al DIRIGENTE I SETTORE

OGGETTO: ESENZIONE DETENZIONE ARMI

In riferimento alla comunicazione del 21 febbraio 2008 prot. 10236, il sottoscritto ribadisce di aver svolto negli anni 1937-1938, servizio sostitutivo civile, dichiarandosi obiettore di coscienza, al posto del servizio militare come da foglio matricolare depositato presso l'ufficio personale poco dopo l'esenzione presso il Comune di Modugno.

Patente d'agente n. p.c., anche giuridicamente, essere in possesso di armi da fuoco assegnate dal Sindaco con provvedimento PROT. 21725, in base alla legge 8 luglio 1938 n. 230 "Nuove norme in materia di direzione di coscienza".

L'art. 15 di detta legge al comma 6 dispone: "A coloro che sono stati ammessi e prestare servizio civile è vietato detenere e usare armi di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) ... I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste del reato unico della legge di pubblica sicurezza ...

E' fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare e medesimi qualsiasi autorizzazione relative all'esercizio delle attività di cui al presente comma".

A seguito di quanto esposto, il sottoscritto deve essere esentato dallo uso di armi da fuoco.

Si porgono cordiali saluti.

Modugno, li 22/09/2008

Berto Fagnano

Comunicato del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (in Gazz. Uff., 21 agosto, n. 193). — **Avviso relativo all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004: codici identificativi della chiave pubblica relativa alle coppie di chiavi utilizzate dal presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati per la firma digitale.**

Legge 2 agosto 2007, n. 130 (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 194). — **Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230 (1), in materia di obiezione di coscienza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonchè al terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni»;

b) all'art. 15:

1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando essi abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter»;

2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.

7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all'art. 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(1) V. *Lex* 1998, parte I, p. 2987.

Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 194). — **Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.**

Il Ministro della pubblica istruzione:

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l'art. 4; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400

"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza."

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 15 luglio 1998

Art. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libert  di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalit  e le norme stabilite nella presente legge.

Art. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non   esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonch  al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalit  organizzata.

Art. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Art. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il predetto termine   ridotto a quindici giorni. La domanda non puo' essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonch  l'attestazione, sotto la propria personale responsabilit , con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, semprech  la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obietto puo' indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione puo' essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

Art. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.

4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui e' avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, puo' sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 e' il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50- ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

Art. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato e' valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.

Art. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede piu' contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 8.

1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilita' del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e' organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);

b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODUGNO

Tel. 080 5327511 - Telefax 080 5323252

70026 MODUGNO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODUGNO
PART. COPIA
CANCELLIERE

Modugno, li 19 FEB. 2003

IL CANCELLIERE

84/03
354/03

DECRETO

Il Giudice di pace,
Visto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;
Visto che il ricorso è stato tempestivamente proposto;
Visto l'art. 23 co. 2° della L. 24/11/81 n. 689,

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 23-5-03 ore 9.30

DISPONE

la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ricorrendone gravi motivi.

ORDINA

COMUNE DI MODUGNO

La Cancelleria che ha emesso il provvedimento impugnato, di depositare in Cancelleria
giorni prima dell'udienza, come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione,

MANDA

la Cancelleria di notificare il ricorso e questo provvedimento alle parti.

Modugno, li 17/2/03

Cancelliere

Il Giudice di Pace
(Avv. Vito SQUICCIARINI)

Deposito in Cancelleria il

CANCELLIERE B3

(Autografo Dentico)

18 FEB. 2003

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impiegano più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;

h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.

2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

- in via principale, revocare e porre nel nulla il predetto verbale di accertamento. Con condanna alle spese del presente giudizio.

Con riserva di meglio e più ampiamente dedurre ed istruire, anche con riferimento all'avverso comportamento processuale

Allegati come da indice del fascicolo di parte

SALVEZZE TUTTE

Modugno, 03.02.03

avv. *Antilio Converso*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 FEB 2003
Modugno, li _____

OS

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

8. Non è punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.

9. È facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Art. 10.

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.

Art. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. il predetto verbale appare assolutamente illegittimo, infondato ed iniquo, in quanto il conducente la Fiat Punto, nelle summenzionate circostanze di tempo e luogo, si fermava regolarmente al crocevia e, dopo essersi accertato che nessuno sopraggiungesse, ripartiva; infatti, solo dopo essere giunto al termine del crocevia, veniva violentemente travolto dall'auto FIAT Panda tg. KNAM722, di proprietà della sig.ra Pentrelli Letizia che sopraggiungeva, improvvisamente, ad elevatissima velocità, nonostante in prossimità del crocevia ;

3. la velocità dell'autovettura FIAT Panda era tale che l'auto della ricorrente, colpita nella parte latero-posteriore destra, per effetto dell'impatto ruotava di circa 90°;

4. In conseguenza di detta presunta violazione veniva applicata all'odierna opponente una sanzione pari ad € 70,16.

Avverso il predetto verbale, assolutamente illegittimo, infondato ed iniquo, la sig.ra Picciariello Elisabetta, come in atti rappresentata e difesa

CHIEDE

Voglia l'On.le Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione:

- in via preliminare sospendere l'esecuzione del verbale di accertamento opposto, n. 5333 emesso dagli agenti di Polizia Municipale di Modugno in data 09.12.02, alla luce dei fatti esposti, comprovanti l'assoluta illegittimità ed iniquità dello stesso e per le circostanze ulteriori che emergeranno in corso di causa;

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione. 8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

Art. 12.

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

Art. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.

Art. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.

6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

avv. Attilio Converso
Via Principe Amedeo, 39
70121 BARI
tel. 0805245455
3479406325

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	10121
25 FEB. 2003	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

N.° 84/03
Ruolo Gen.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI MODUGNO

Ricorso in opposizione a verbale di accertamento

ex art. 205 C. d. S.

la sig.ra Picciariello Elisabetta nata a Bitonto il 21.02.1952 e residente in Modugno alla Via N. Di Cristo, 13, c.f.: PCCLBT52B61A893S, elettivamente domiciliata in Bari alla Via P. Amedeo, 39, presso lo studio dell'avv. Attilio Converso che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente ricorso

Contro

Il Comune di Modugno e la Polizia Municipale di Modugno

Espone

1. con verbale n.5333 del 09.12.02, notificato con Racc. A.R. n.09955095037-1 del 17.12.02 il Corpo Polizia Municipale di Modugno contestava alla sig.ra Picciariello Elisabetta la violazione dell'art. 145 co. 5° e 10° C. D. S., in quanto in seguito agli accertamenti effettuati relativamente ad un sinistro stradale emergeva che il sig. Corriero Saverio, alle ore, 13.40 circa, "conducente del veicolo..." Fiat Punto tg. AV 829 SX, di proprietà della ricorrente ".....proveniente da Via De Nettis e diretto a Via Nievo approssimandosi all'intersezione con Via Fondicello ometteva di fermarsi in corrispondenza della linea di arresto come prescritto dall'apposito segnale di STOP";

MANDATO

avv. Attilio Converso
Vi delego a rappresentarmi e difendere nel giudizio di cui al presente atto ed in tutte le successive fasi, anche della esecuzione, dal precetto fino alla estinzione, con ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, estinguere, rinunciare, accettare rinunce e riscuotere.
Eleggo domicilio presso il Vostro Studio

Attilio Converso
Per atto
Foto aut.
Attilio Converso

8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

Art. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore e' tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

Art. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non puo' assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attivita' professionali, ne' iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attivita' professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 e' trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.

3. A chi si trova gia' nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vevolevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 17.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalita' del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) la diffida per iscritto;

b) la multa in detrazione della paga;

c) la sospensione di permessi e licenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODUGNO

Modugno, li 19 FEB. 2003

IL CANCELLIERE

R.g.

85/03

Cr.

355/03

DECRETO

Il Giudice di pace,

letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;

rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto;

visto l'art. 23 co. 2° della L. 24/11/81 n. 689,

FISSA

L'udienza di comparizione delle parti per il giorno 23-5-03 ore 9.30

DISPONE

la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, ricorrenza grave.

MOTIVI

ORDINA

L. COMUNE DI MODUGNO

All'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, di depositare in Cancelleria dieci giorni prima dell'udienza, come sopra fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione,

MANDA

Alla Cancelleria di notificare il ricorso e questo provvedimento alle parti.

Modugno, li 19/2/03

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
ANTONIA DENTICO

Il Giudice di Pace

(Avv. Vito SQUICCIARINI)

Depositato in Cancelleria il

18 FEB 2003

IL CANCELLIERE-B3

(rag. Antonia Dentico)

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

Art. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

Art. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.

Art. 20.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

Art. 21.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni in tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l'Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.

Art. 22.

1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

Art. 23.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

dall'auto FIAT Panda tg. KNAM722, di proprietà della sig.ra Pentrelli Letizia che sopraggiungeva, improvvisamente, ad elevatissima velocità, nonostante in prossimità del crocevia ;

3. la velocità dell'autovettura FIAT Panda era tale che l'auto condotta dal ricorrente, colpita nella parte latero-posteriore destra, per effetto dell'impatto, ruotava di circa 90°;
4. In conseguenza di detta presunta violazione veniva applicata al trasgressore una sanzione pari ad € 65,00.

Avverso il predetto verbale, assolutamente illegittimo, infondato ed iniquo, il sig. Corriero Saverio, come in atti rappresentato e difeso

CHIEDE

Voglia l'On.le Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione:

- in via preliminare sospendere l'esecuzione del verbale di accertamento opposto, n. 5333 emesso dagli agenti di Polizia Municipale di Modugno in data 09.12.02, alla luce dei fatti esposti, comprovanti l'assoluta illegittimità ed iniquità dello stesso e per le circostanze ulteriori che emergeranno in corso di causa;
- in via principale, revocare e porre nel nulla il predetto verbale di accertamento. Con condanna alle spese del presente giudizio.

Con riserva di meglio e più ampiamente dedurre ed istruire, anche con riferimento all'avverso comportamento processuale

Allegati come da indice del fascicolo di parte

SALVEZZE TUTTE

Modugno, 21.01.03

avv. Attilio Converso
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Modugno, li 04 FEB. 2003